DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DI REVISIONE GENERALE DEL CATASTO

Art. 20

Disposizioni in materia di sanzioni

Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

c) alla lettera c), le parole: "all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 111".

Versione in vigore dal 9 marzo 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
Estremi	Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Capo	I — Disposizioni in materia tributaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-tributaria-di-funzionamento-dell/art-20-disposizioni-in-materia-di-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it